



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21162/2013 promossa da:

Società Sas

ATTORI

contro

Banca Spa

CONVENUTI

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori hanno allegato in sussistenza di un rapporto in essere con la Banca (c/c 4206598), intrattenuto successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000 e lamentano

- applicazione tassi ultralegali in difetto di pattuizione;
- applicazione di tassi usurari, segnatamente in alcuni trimestri (I trim. 2007, III e IV trim. 2011, I, II, III, IV trim. 2012, I trim. 2013);
- applicazione di commissioni di massimo scoperto invalide;
- indebita ammortizzazione/postergazione dei giorni di valuta sulle operazioni attive/passive;
- nullità dei contratti di fido sottoscritti da J. e C. perché le scritture "non recano alcuna indicazione del soggetto che li ha predisposti, tanto meno la firma del responsabile, fatto che non consente di verificare se il soggetto che ha materialmente agito per l'istituto di credito fosse o meno titolare dei relativi poteri" (pag. 10 dell'atto di citazione).

La Banca costituendosi in giudizio ha integralmente contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione e la causa, ritenuta matura per la decisione senza spendita di attività istruttoria è stata mandata a decisione all'udienza odierna, ai e nelle forme di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

Le domande proposte da parte attrice, che si pongono nel solco di un terreno ampiamente arato e sul

pagina 1 di 3

quale questo Tribunale si è più volte pronunciato. I principi già affermati (in luogo di molte Trib. Torino 2883 del 27.4.2012) in fattispecie del tutto analoghe, ben possono trovare conferma nella presente sede.

In breve:

- Interessi ultralegali: consta che nel contratto i tassi siano stati ovviamente pattuiti. Lo *ius variandi* della Banca è assoggettato agli oneri formali e di comunicazione previsti e ricordati dalla stessa difesa attorea. Non vi è contestazione circa il fatto che gli stessi non siano stati assolti, ma che essi non siano sufficienti, occorrendo rinegoziazione: il che, nel quadro normativo dato, non è.
- Applicazione di tassi usurari. Si fa in particolare riferimento alla perizia stragiudiziale prodotta, la quale fa espresso riferimento, al fine del computo, all'inclusione nel TEG dell'impatto conseguente alla capitalizzazione trimestrale, assumendone l'illegittimità. Ora non è contestato che la capitalizzazione sia invece legittima, sol che siano assolte le prescrizioni previste dalla Delibera CICR che la stessa difesa attorea ricorda ed il rapporto *de quo* è sorto dopo il 9.2.2000. Ne segue che l'impatto relativo non può essere computato nel TEG proprio perché l'interesse è capitalizzato, *id est* imputato a capitale, talché, di là della *vaexata questio* in ordine alla inclusione o meno della c.m.s. ai fini indicati, il presupposto metodologico stesso è infondato e non vi è alcuna allegazione ed evidenza che, depurato il conteggio effettuato dell'interesse legittimamente capitalizzato si giunga egualmente al superamento del tasso soglia. Con il che la censura non è fondata e non sussistono i presupposti per disporre al riguardo CTU contabile. In altri termini, l'affermato superamento, per alcuni trimestri, del tasso soglia muove dall'assunto della necessaria inclusione della c.m.s. nel T.E.G., di contro alle direttive di Bankitalia, *pro tempore* vigenti (sino al 2009) e, in concreto, osservate dalla Banca. La difesa attorea si riporta ad una recente giurisprudenza di legittimità corroborante tale impostazione, peraltro non priva di seguito anche nella giurisprudenza di merito. La difesa della Banca convenuta osserva, di contro, come mai la Banca avrebbe potuto scostarsi dalle direttive di Bankitalia, suo organo di vigilanza, nella determinazione del TEG e nella conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia. Non può non rilevarsi come la ritenuta illegittimità delle prescrizioni dell'organo di vigilanza ponga la Banca in una condizione oggettivamente inesigibile: ieri costretta a disattendere quanto stabilito - a torto o a ragione ma, certo, in modo non manifestamente illegittimo - dall'organo di vigilanza per non essere oggi, seguito di una sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, tacciata di applicazione di condizioni sostanzialmente usurarie. Ma la questione, come cennato, non è, *juxta alligata* e proprio sulla base dell'invocata *refatio* dell'atto di citazione alla perizia contabile di parte, determinante per le ragioni già illustrate in Trib. Torino 2883/12 di seguito riportate: "*la capitalizzazione degli interessi passivi non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione (come già detto, legittima successivamente alla delibera CICR del 2000), il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò, l'interesse capitalizzato non può essere computato ex se nel tasso d'interesse "usurario", sia pure nella dizione onnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 c.p., secondo l'invocato orientamento fatto proprio dalla Cassazione penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (continuo ed ulteriore rispetto al tasso d'interesse debitorio), ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito non pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di*

un'obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che solo quest'ultima - non l'anatocismo di per sé - conduce ad un mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, per esempio, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (art. 1199 c.c.), cessione del credito (art. 1263 c.c.), privilegio (art. 2749 c.c.), pegno (art. 2788 c.c.), ipoteca (art. 2833 c.c.), prescrizione (art. 2948 c.c.). L'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento per il periodo successivo all'intervenuta capitalizzazione, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale e, stante il suo conglobamento nel denominatore, non può più essere da questo espunto. Il superamento del tasso soglia, invece, viene espressamente assunto da parte attrice depurando il capitale dell'interesse composto capitalizzato. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorre depurare il capitale dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incorretto: infatti, così come gli "interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti" devono essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal denominatore; non si potrebbe d'altronde sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprensivo gli interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprienderebbe); inoltre, il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commisurabile con il tasso soglia, che - come noto - viene determinata sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprensivo, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti. D'altronde, come già ricordato, la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, poi, si volesse sostenere che "gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti" non sarebbero dovuti perché la capitalizzazione non era stata pattuita e accettata, questi dovrebbero essere espunti sia dal numeratore che dal denominatore, senza alcun effetto in termini di superamento del tasso soglia. In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore che al denominatore; mentre l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cui la capitalizzazione sia stata pattuita ed accettata. La prospettazione girevole inerente il superamento, per taluni periodi, del tasso soglia è dunque inficiata nel metodo e, alla luce delle argomentazioni tecniche svolte, non vi è evidenza del fatto che, operato il giusto conto della capitalizzazione degli interessi, il tasso soglia abbia da intendersi in effetti superato per effetto del computo della c.m.s.

- Commissione Massimo Scoperto. Plurime sono le contestazioni mosse a tale clausola da parte della società attrice: non pattuita, indeterminata o indeterminabile, priva di valido supporto causale, al più legittima solamente ove applicata sulle somme fruite alla scoperto o extrafido. Così come argomentato dalla Banca, la commissione massimo scoperto, di contro, è stata pattuita. Parimenti è da disattendersi la censura d'indeterminatezza, attesa la specificazione della percentuale nella quale è applicata e la determinabilità per relationem del montante. D'altro canto, la stessa perizia stragiudiziale di parte, nel calcolarla minutamente, vale a convalidare la teoria dell'indeterminabilità. Se, poi, s'intende affermare che è stata applicata erroneamente, la censura è superata dalla tacita acquiescenza agli estratti conto periodici. Resta la questione inerente la carenza di causa. Sono note le contestazioni mosse alla c.m.s. da un certo orientamento della giurisprudenza di merito (fra le altre, cfr. anche App. Torino, n. 1948/2007), secondo cui, dal momento che la commissione in esame assolve alla funzione di

remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, quanto pagato a tale titolo sarebbe comunque privo di giustificazione causale. Tale proposizione non pare condivisibile, poiché presuppone una valutazione atomistica - clausola per clausola - dell'assetto sinallagmatico del contratto. Non pare tuttavia corretto scindere il requisito causale in relazione alla singola clausola di un contratto, specie allorché essa, come nel presente caso, non palesa alcuna autonomia rispetto al regolamento negoziale complessivo in cui s'inscrive. Come già affermato da questo tribunale (sent. 2883/12, cit.) in fattispecie analoga, *"la causa (...) vuoi quale funzione economico-sociale del contratto, vuoi - secondo un più moderno approccio - quale funzione economico-individuale dell'operazione, non può non essere declinata che in relazione al negozio nel suo complesso, quando non, addirittura, al collegamento funzionale di più contratti. In tale prospettiva anche la c.m.s. acquisisce una valenza causale, quale componente complessiva del costo del finanziamento, sub specie dell'intensità di utilizzo della provvista disponibile. Se ciò, poi, conduca, di fatto, ad un costo eccessivo del finanziamento e, in generale, del servizio creditizio, non è questione rilevante in termini squisitamente civilistici, quale vizio invalidante del negozio, ciò attenendo all'equilibrio economico delle prestazioni; né siamo, nel caso presente, al cospetto di rapporto consumeristico, sia perché ciò non risulta formalmente dedotto, sia perché i rapporti in questione ineriscono il credito all'impresa, pur individuale, dell'attore"*. Ancora, circa la validità della clausola in esame, vedasi cfr. App. Torino, n. 1076/2011, cit. e, ancora più recentemente, da App. Torino, n. 322 del 23 febbraio 2012, pres. Griffey, rel. Barelli Innocenti, inedita, alla cui motivazione sul punto ben può farsi richiamo nella presente sede.

- Giorni di valuta. Tale censura è, così come formulata, generica e non accoglibile (cfr. in termini, Trib. Torino, 21 gennaio 2010, rel. Giusta, in IlCaso.it e, più recentemente, Trib. Torino 2883/12 del 27.4.2012, cit.). Preliminarmente va osservato che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Trafonti ter del 25.6.2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. L'intervenuta normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (c.d. PSD: Payment Services Directive) entrata in vigore il 1° marzo 2010 con d. lgs. 11/2010 (G.U. 36 del 13.2.2010). Già il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come *praeter legem*, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla convenuta attesta l'esistenza di disciplina pattizia sul punto. Ne segue che, con riguardo ai giorni di valuta relativi alle operazioni su assegni, il criterio pattizio è del tutto determinato. Se, poi, s'intende affermare che i giorni di valuta non sarebbero stati conteggiati "correttamente", deve allora affermarsi che le eventuali erronità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di esplicita contestazione nel termine decadenziale di trasmissione degli estratti. Più in generale, è comunque da ritenersi che la questione inerente i giorni di valuta attenga la contabilizzazione delle operazioni, posto che la contestazione della valuta mira ad inficiare un dato contabile. Ne segue la rilevanza assorbente della tacita approvazione dell'estratto conto (in tal senso, App. Torino, n. 1076 del 1° agosto 2011, Pres. Griffey, est. Caramello, inedita).

- Invalidità dei contratti di fido. La questione è priva di fondamento. Il consenso si è perfezionato per scambio di lettere commerciali.

In fine, sotto il profilo della ripetibilità di quanto illegittimamente addebitato per i enunciati causali,

fermo restando che quanto precede supera le ragioni di censura partitamentale mosse a singole clausole dei contratti bancari *de quibus*, è peraltro vero, come osservato dalla difesa convenuta, che non vi è evidenza della chiusura del conto corrente. In tale contesto, proprio sulla scorta di S.U. 24418/2010, l'azione di ripetizione del saldo rettificato comunque sarebbe come in effetti è inammissibile, dal momento che il saldo non è ancora esigibile ed il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitto incomincia a decorrere solo dalla data di chiusura del conto, dal che consegue, ex art. 2935 c.c., che non è sorta un'azione per la quale il termine di prescrizione non ha iniziato ancora a decorrere (*actio nondum nata non praescribitur*). Potrebbe, in ipotesi, sostenersi la ripetibilità di quanto versato alla Banca in base ad operazioni in concreto e *quoad effectum* qualificabili come pagamenti (i.e. c.d. rimesse solutorie), ma la *causa petendi* ed il *petitum* non sono formulati in tali termini.

Le domande proposte, pertanto, vanno respinte e alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate in base alla nota spese depositata, siccome recante valori complessivamente congrui rispetto ai vigenti parametri tariffari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra *petitio* disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta ogni domanda svolta da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
2. condanna altresì gli attori, in solido fra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Torino 21.5.2014

Il Giudice
dot. Bruno Conca

Depositata in Cancelleria

Verba

1 MAG 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelina MATARAZZO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelina MATARAZZO